MANUALE EROGAZIONE FIRMA ELETTRONICA AVANZATA





EMESSO DA	APPROVATO DA
RCA	PRE

IDEALSERVICE Soc. Coop.

Via Basaldella, 90 - 33037 Pasian di Prato (UD) Tel. 0432-693511 - Fax 0432-691044

e-mail: info@idealservice.it

Sito web: www.idealservice.it

Il presente documento è proprietà esclusiva di IDEALSERVICE Soc. Coop. La riproduzione e la distribuzione non autorizzate sono vietate



INDICE

1.	SCOPO DEL DOCUMENTO	4
2.	NOME DEL DOCUMENTO E REGOLE DI IDENTIFICAZIONE	4
3.	GLOSSARIO E DEFINIZIONI	4
4.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
6.	AMBITO DI APPLICAZIONE	6
7.	SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO	6
8.	IDENTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO	8
9.	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA	9
10.	GARANZIE E LIMITAZIONI	10
11.	FORZA MAGGIORE	10
12.	CONDIZIONI LEGALI APPLICABILI AL SERVIZIO	10
13.	CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO FEA	11



1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Manuale Operativo (di seguito anche solo "Manuale") descrive le procedure operative seguite dalla società Idealservice Soc. coop., via Basaldella 90, Pasian di Prato (UD) (di seguito anche solo "Erogatore") nelle attività di erogazione del servizio di firma elettronica avanzata utilizzando la soluzione "DocuSign eSignature Business Pro Edition" integrata con la funzione "Docusign EU advanced signature" distribuita da Docusign International (EMEA) Limited. Il Manuale Operativo descrive gli obblighi, garanzie, responsabilità, caratteristiche di sicurezza e affidabilità del servizio di firma elettronica avanzata dell'Erogatore, anche tenendo conto della necessità di operare in conformità al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 recante "Regole Tecniche in materia di generazione, apposizione, e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali" e in generale a tutta la normativa applicabile.

2. NOME DEL DOCUMENTO E REGOLE DI IDENTIFICAZIONE

Il presente Manuale è aggiornato alla versione risultante dal "Controllo delle Versioni" o dal "Controllo Documentale" di cui alle "Informazioni Generali" del presente documento. L'Erogatore, inoltre, si impegna a rendere noto e disponibile il presente Manuale ai soggetti interessati alla sua implementazione e successivamente, a istruire tali figure in ordine alla corretta esecuzione delle attività in esso descritte.

3. GLOSSARIO E DEFINIZIONI

All'interno del documento si fa riferimento alle definizioni riportate nella tabella che segue. Per ogni termine non contenuto all'interno della tabella si rimanda alle definizioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 nonché all'art. 4 del GDPR.

Firma Elettronica Avanzata	L'articolo 3 comma 1 del Regolamento UE 910/2014 definisce come "11)
	«firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i requisiti
	di cui all'articolo 26".
	L'articolo 26 del Regolamento UE 910/2014 definisce quali " <i>Requisiti di una</i>
	firma elettronica avanzata" il fatto che essa sia
	a) connessa unicamente al firmatario;
	b) idonea a identificare il firmatario;
	c) creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il
	firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il
	proprio esclusivo controllo; e
	d) collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione
	di ogni successiva modifica di tali dati.
Firmatario, Interessato, Utente,	una persona fisica che crea una firma elettronica, con riferimento alla
Richiedente	soluzione di cui al presente Manuale è il soggetto (persona fisica) a cui
	l'Erogatore mette a disposizione una soluzione di firma elettronica
	avanzata al fine di sottoscrivere documenti informatico. Soggetto cui è
	stato attribuito il certificato FEA previa sua identificazione e accettazione
	delle CGS della soluzione.



DocuSign e Signature	"DocuSign eSignature Business Pro Edition" integrata con la funzione
	"Docusign EU advanced signature" distribuita da Docusign International
	(EMEA) Limited in uso a Idealservice Soc. Coop per erogare il servizio FEA
Soggetto Erogatore dei servizi FEA	La società Idealservice Soc. Coop che eroga servizi di firma elettronica
	avanzata al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per
	motivi istituzionali, societari o commerciali, avvalendosi di soluzioni
	realizzate da soggetto che realizza tali soluzioni come attività di impresa
	(art. 55 co. 2 lett. a) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013)
Soggetto Realizzatore dei servizi FEA	La società Docusign International (EMEA) Limited con cui Idealservice Soc.
	Coop ha siglato un contratto relativo alla messa a disposizione di soluzioni
	di firma elettronica avanzata.
Responsabile della conservazione	Soggetto responsabile del sistema di conservazione dei documenti,
	soggetto individuato da Idealservice Soc. Coop.
Manuale Operativo	il Manuale Operativo del soggetto Erogatore relativo al servizio di firma
	elettronica avanzata.
0. 5. 0. 1/055)	
One Time Password (OTP)	un codice univoco spendibile in un definito arco temporale, messo a
	disposizione del solo firmatario quale una delle caratteristiche
	indispensabili di una soluzione FEA
Condizioni Generali del Servizio (CGS)	Condizioni Generali del Servizio di Fea messo a disposizione
	dall'Erogatore. Tali condizioni devono essere accettate dal Richiedente
	per poter attivare il servizio.



4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento 679/2016	Regolamento EU relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al	
	trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati (anche GDPR)	
D.lgs 82/2005	Codice dell'amministrazione digitale (anche CAD)	
DPCM 22 febbraio 2013	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di	
	generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali	
	ai sensi degli artt. 20 comma 3 e 4, 24 comma 4, 28 comma 3, 32 comma 3 lettera b, 35	
	comma 2, 36 comma 2 e 71	
Determinazione AgID	Linea Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici	
407/2020	modificate dalla Determinazione 371/2021	

5. AGGIORNAMENTO DEL MANUALE OPERATIVO

L'Erogatore si impegna ad aggiornare il Manuale Operativo in caso di modifiche rilevanti al servizio nonché in occasione di interventi normativi che impongano una modifica dei contenuti in esso delineati.

6. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.P.C.M. 22 febbraio 2013, emanato al fine di definire gli standard tecnico – operativi richiesti dall'art. 71 del CAD, stabilisce, ai sensi degli art. 20, 24, comma 4, 27 28, 29, 32, 35 comma 2 e 36, del Codice dell'Amministrazione Digitale, tra le altre, le Regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.

Ai sensi dell'art. 55 co. 1 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 "la realizzazione di soluzioni di firma elettronica avanzata è libera e noin è soggetta ad alcuna autorizzazione preventiva".

Nei paragrafi che seguono sono descritti i soggetti coinvolti nel servizio di erogazione della firma elettronica avanzata.

7. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

7.1. Soggetto erogatore del servizio di Firma elettronica avanzata

La società **Idealservice Soc. Coop**. opera in qualità di Erogatore del servizio di Firma Elettronica Avanzata FEA, in ossequio alla seguente normativa richiamata nel paragrafo precedente. In particolare, ai sensi dell'art. 55 co. 2 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 "i soggetti che erogano o realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata si distinguono in:

- a) coloro che erogano soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali, realizzandole in proprio o anche avvalendosi di soluzioni realizzate dai soggetti di cui alla lettera b);
- b) coloro che, quale oggetto dell'attività di impresa, realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dei soggetti di cui alla lettera a)".

Come è possibile desumere dalla lettura della normativa sopra citata il soggetto Erogatore può erogare soluzioni di firma elettronica o:

- 1. realizzandole in proprio;
- 2. avvalendosi di soluzioni realizzate da coloro che realizzano tali soluzioni a favore degli Erogatori;





La società **Idealservice Soc. Coop** in qualità di Erogatore ai sensi della lett. a) dell'art. 55 co. 2 del D.P.C.M. sopra citato, eroga la soluzione di firma elettronica avanzata avvalendosi di un soggetto esterno che fornisce e realizza tale soluzione, in conformità alla normativa richiamata.

Il servizio offerto Idealservice consiste nell'erogazione della FEA, ovvero di una soluzione di firma elettronica che consente ai lavoratori (di seguito, anche "Sottoscrittori") di sottoscrivere validamente alcuni documenti aziendali quali a titolo esemplificativo la lettera di assunzione, i documenti necessari all'avvio delle pratiche di assunzione la documentazione richiesta dall'azienda nel corso del rapporto lavorativo) che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alle scritture private (art. 2702 del Codice Civile).

Di seguito sono indicati i dati societari del soggetto Erogatore e i relativi contatti:

Ragione Sociale: Idealservice Soc. Coop

Partita Iva: 00223850306

Sede legale: via Basaldella 90, Pasian di Prato

(UD) Tel: 0432/693511

Sito internet: www.idealservice.it

7.2. Soggetto che realizza le soluzioni di firma elettronica

È il soggetto che realizza soluzioni di firma elettronica avanzata a favore dell'Erogatore. Nell'ambito delle attività previste e descritte nel presente Manuale Operativo, i riferimenti del soggetto di cui all'art. 55 co. 2 lett. b) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 sono i seguenti:

Ragione Sociale: DocuSing International (EMEA) Limited

Partita Iva: IE3345101KH

Sede legale: 5 Hanover Quay, Grand Canal Dock, Dublin | D02 VY79,

Ireland Tel: 02/94750490

Sito internet: https://www.docusign.com

La soluzione di Firma Elettronica Avanzata "DocuSign eSignature", sviluppata dalla Docusign, in qualità di soggetto che realizza soluzioni di cui all'art. 55 co. 2 lett. b) del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 consente di raccogliere firme elettroniche avanzate su documenti informatici da parte di uno o più Firmatari, dando vita a transazioni digitali semplici da integrare all'interno di qualunque flusso documentale.

7.3. Operatore di registrazione

È il soggetto delegato dal Soggetto Erogatore a svolgere le attività di identificazione dei Firmatari per suo conto. Gli Operatori di Registrazione (OR) vengono istruiti in merito alle procedure definite nel presente Manuale e tutte quelle ulteriori predisposte e comunicate dal soggetto Erogatore aventi ad oggetto lo strumento di Firma Elettronica Avanzata.

Ricoprono questo ruolo prevalentemente le varie funzioni aziendali che si occupano delle attività di ricerca e selezione del personale nonché della fase di on boarding.



7.4. Firmatario

Il firmatario si identifica nella persona fisica destinataria del servizio di emissione, gestione ed utilizzo dei certificati di firma elettronica avanzata forniti dall'Erogatore. Il firmatario è il lavoratore che sottoscrive un contratto col soggetto erogatore e che, dopo essere stato riconosciuto, accetta ad ogni attivazione del servizio FEA il CGS dello stesso. Il firmatario è identificato come di sequito descritto.

Il Firmatario è tenuto a garantire:

- 1. la correttezza e la completezza dei dati personali forniti al soggetto erogatore, incluso il corretto recapito telefonico per l'utilizzo della firma OTP, e l'indirizzo email;
- 2. la consegna all'operatore e di un documento di identità in corso di validità
- 3. la presa visione della documentazione descrittiva del servizio FEA alla prima dell'adesione al servizio e ad ogni successivo utilizzo

8. IDENTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO

L'Erogatore, per mezzo dei suoi OR, verifica con certezza l'identità di ogni Firmatario alla prima richiesta di emissione di un certificato al fine di assicurare che i recapiti per l'attivazione del servizio possano riferirsi in maniera certa al

Firmatario

Di seguito la descrizione del procedimento

Identificazione

L'Erogatore, per mezzo dei suoi Operatori di Registrazione, verifica con certezza l'identità di ogni Firmatario mediante documento di identità. Tale processo di identificazione può avvenire in presenza oppure, in conference call.

In entrambi i casi, l'operatore verifica l'identità del soggetto firmatario mediante esibizione del documento di riconoscimento (di cui viene acquisita copia), raccoglie i recapiti necessari (telefono e e-mail) per l'attivazione del servizio di firma elettronica e acquisisce le presenti condizioni generali di servizio sottoscritte dal firmatario. Si rimanda alla procedura PR PRI 01 – Gestione delle risorse umane per la descrizione dettagliata delle attività.

Attivazione e utilizzo del servizio

Terminata la fase di identificazione è possibile attivare una procedura di firma.

Di seguito sintetica descrizione del processo di firma

- 1. L'Operatore di Registrazione genera una richiesta di firma sul portale Docusign,
- 2. Il sistema procede ad un invio automatico di una richiesta di firma al Firmatario, tramite invio di e-mal con link all'indirizzo mail fornito dal Firmatario in fase di identificazione;
- 3. A tal fine il *link* condurrà ad una pagina web, all'interno della quale Il Firmatario, accettate nuovamente le condizioni generali del servizio "CGS" e presa visione dell'informativa privacy presenti sulla piattaforma (e disponibili nella versione sempre aggiornata sul sito <u>www.idealservice.it</u>) dichiara di aderire e aderisce al servizio FEA
- 4. Una volta accettato, il Richiedente può procedere con la firma del documento cliccando sul campo Firma
- 5. Il sistema a questo punto richiederà l'inserimento del codice OTP inviato a mezzo SMS al numero di telefono mobile comunicato dal firmatario alla cooperativa al momento della stipula del contratto di lavoro.

Il telefono mobile si può considerare a tutti gli effetti come il dispositivo di sicurezza abilitante alla firma. La firma del documento potrà essere così ricondotta alla volontà del Firmatario che prima ha visualizzato il documento e che poi ha



utilizzato il codice OTP, ricevuto sul proprio telefono mobile, per confermare la sua volontà di sottoscrivere il documento. Per finalizzare il processo della FEA, l'Utente deve controllare i suoi dati ed accettare le CGS inviate a ogni successiva transazione di firma.

Si allegano al presente manuale le Istruzioni Operative per l'utilizzo dello strumento di Firma Elettronica

9. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

9.1. Compiti e responsabilità

9.1.1. Erogatore

L'Erogatore è tenuto a

- conservare secondo le prescrizioni della normativa applicabile le copie dei documenti di identità acquisite dagli Operatori di Registrazione in fase di identificazione;
- rendere note ai Firmatari le proprie modalità operative mediante la condivisione del Manuale Operativo, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet;
- rendere note le caratteristiche del servizio FEA;
- erogare il servizio FEA in conformità a questo Manuale Operativo;
- fornire informazioni chiare e complete sui requisiti e condizioni del servizio;
- mettere a disposizione l'informativa prevista dal Reg. europeo 2016/679;
- trattare i dati personali conformemente alle norme vigenti;
- garantire che i dati raccolti non vengano utilizzati o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona alla quale si riferiscono;
- offrire un adeguato livello di sicurezza dei sistemi preposti all'erogazione del servizio FEA, che permetta la connessione univoca tra documento firmato e Firmatario;
- assicurare l'integrità dei documenti firmati mediante il servizio FEA (il documento elettronico non può subire modifiche dopo la firma;
- mettere a disposizione strumenti tecnologici in grado di garantire dal punto di vista tecnico il controllo esclusivo da parte del Firmatario sulle proprie chiavi di firma.

9.1.2. Realizzatore

Il soggetto realizzatore è tenuto a garantire che:

• la soluzione di firma sviluppata sia conforme alle specifiche tecniche di cui Regolamento UE 910/2014 rispetto alla soluzione FEA

9.1.3. Firmatario

Il Firmatario è tenuto a:

- fornire informazioni corrette e veritiere sulla propria identità;
- leggere attentamente il materiale messo a disposizione dall'Erogatore;
- seguire le istruzioni fornitegli da quest'ultimo nell'avanzare la richiesta del certificato FEA



9.1.4. Operatore di registrazione

L'Operatore della registrazione è tenuto a

- identificare in modo accurato il firmatario, verificando lo stato di validità dei documenti di identità di quest'ultimo;
- generare le evidenze del processo di identificazione così come descritto in questo Manuale Operativo;
- mettere a disposizione del Firmatario le informazioni necessarie relative alle condizioni del servizio.

10. GARANZIE E LIMITAZIONI

L'Erogatore non ha ulteriori obblighi e non garantisce nulla più di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia ovvero indicato nel presente Manuale e nelle Condizioni Generali relative al servizio FEA.

11. FORZA MAGGIORE

L'Erogatore non potrà essere ritenuto responsabile della mancata esecuzione delle obbligazioni assunte in forza delle disposizioni di cui al presente Manuale qualora tale mancata esecuzione sia dovuta a cause ad esso non imputabili, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - caso fortuito, disfunzioni di ordine tecnico assolutamente imprevedibili e poste al di fuori di ogni controllo, interventi dell'autorità cause di forza maggiore, calamità naturali, scioperi anche aziendali - ivi compresi quelli presso soggetti di cui le parti si avvalgano nell'esecuzione delle attività connesse al servizio qui descritto - ed altre cause imputabili a terzi

12. CONDIZIONI LEGALI APPLICABILI AL SERVIZIO

12.1. VALIDITA' DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

L'articolo 20, comma 1 bis primo periodo del CAD dispone che "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida."

L'articolo 2702 del codice civile dispone che "la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta".

12.1.1. Procedure consigliate in caso di controversie

In caso di controversie riguardanti un contratto stipulato per via elettronica, DocuSign garantisce la raccolta e la conservazione di elementi che possono documentare il rispetto delle regole di realizzazione della soluzione FEA ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 910/2014 e degli artt. 55 e seguenti del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Di seguito l'elenco completo degli elementi disponibili a tale scopo:

• Itinerario di controllo con contrassegno di ora/data di tutte le azioni svolte dal firmatario.



- Crittografia protetta che consente di leggere e firmare i documenti solo agli utenti designati.
- Firme univoche create con riferimento a un utente identificato previamente con il numero di cellulare fornito in fase di identificazione.
- Aree di firma richieste, che consentono ai firmatari di apporre le iniziali e la firma su parti specifiche del documento.

12.2. LIMITI ALL'USO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

Nell'ambito dell'utilizzo delle soluzioni di firma elettronica avanzata l'Erogatore informa i firmatari dei limiti imposti dalla normativa applicabile circa l'utilizzo della FEA. A tal proposito, l'art. 60 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013, rubricato "limiti d'uso della firma elettronica avanzata" dispone che limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all'art. 55, comma 2, lettera a)". La firma elettronica avanzata, dunque è utilizzabile (ossia acquista validità nei rapporti giuridici) limitatamente (cioè "solo) nei rapporti giuridici intercorrenti tre il sottoscrittore e il soggetto di cui alla lettera a) dell'art. 55 sopra citato, ovvero l'Erogatore. Sintetizzando, la FEA è valida solo in un rapporto bilaterale tra sottoscrittore e Erogatore (in cui l'erogatore deve "necessariamente" acquisire la qualifica di controparte contrattuale.

12.3. COPERTURA ASSICURATIVA

L'Erogatore, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 delle Regole Tecniche di cui al D.P.C.M. 22 febbraio 2013 all'art. 57, comma 2 secondo cui: "al fine di proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagion ati da di nadeguate soluzioni tecniche, i soggetti di cui all'art. 55, comma 2, lettera a), si dotano di una copertura assicurativa per la responsabilità civile rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali per un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila" dichiara di aver stipulato polizza assicurativa a copertura totale dei rischi derivanti dall'attività esercitata in conformità al presente Manuale Operativo per un ammontare non inferiore a quello previsto dalla normativa sopra citata.

12.4. CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il soggetto Erogatore decidesse di cessare il servizio FEA, i documenti da firmare da parte del Firmatario saranno sottoscritti mediante firma autografa o attraverso ulteriori modalità di firma eventualmente definite e accordate tra il soggetto Erogatore e il Firmatario. Il soggetto Erogatore continuerà a conservare la documentazione relativa anche dopo la cessazione del servizio per tutto il periodo di tempo previsto dalla normativa applicabile.

13. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO FEA

13.1. SPECIFICHE TECNOLOGICHE E CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA APPLICABILE

DocuSign è la piattaforma che Idealservice ha scelto per il servizio di firma elettronica dei documenti. Identificato come il Provider più affidabile e più utilizzato a livello mondiale, grazie a DocuSign è possibile accedere in qualsiasi momento ai documenti firmati, inviandoli senza correre il rischio di perderli. DocuSign è un servizio di facile utilizzo che permette la riservatezza dei dati che vengono crittografati in maniera sicura, inoltre la versatilità e l'aderenza alle normative rendono il processo di firma elettronica legalmente accettato in tutto il mondo.

Ulteriori informazioni circa le caratteristiche tecniche del servizio di firma elettronica fornito da Docusign sono



consultabili sul sito https://www.docusign.com.

Identificazione univoca del firmatario

L'identificazione del firmatario avviene mediante autenticazione con OTP inviato al numero di cellulare del lavoratore. Il certificato e il documento sono firmati con una firma tecnica di Docusign che non contiene direttamente un identificativo del firmatario. L'identificazione è indiretta.

Al fine di comprovare l'identificazione con il numero di cellulare (e la mail) è formalizzato il processo la raccolta di questi dati in fase di identificazione preliminare del firmatario.

Connessione univoca della firma al firmatario

La connessione si può desumere dal certificato di firma in cui viene indicato il nome del firmatario, il numero di telefono a cui è stata inviata la chiave di autenticazione (one time password). È una identificazione indiretta, ma può dimostrare la connessione sulla base di un processo strutturato e descritto nel manuale operativo sulla soluzione che prevede la preventiva identificazione.

Controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma

Lo strumento in controllo esclusivo è il numero raccolto in fase di identificazione a cui viene inviata la chiave di autenticazione (one time password).

Possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma

Il formato del file che viene prodotto dal processo di firma (.pades) rileva modifiche posteriori all'apposizione della firma, invalidando la firma apposta.

Il processo di controllo è definito "certificato di completamento": il certificato di completamento e i documenti firmati in maniera digitale con sigillo di garanzia sono gli elementi chiave per eseguire un corretto processo di FEA. Crittografando come BLOB (Binary Large Object), il sistema DocuSign protegge l'integrità dei documenti (inclusa la verifica dell'ID) e dei tag mentre i dati sono at rest. Oltre alla crittografia BLOB, protegge i dati in transito abilitando le connessioni TLS all'interno delle API eSignature e delle applicazioni web. In più, ha implementato i certificati SSL (Secure Socket Layer) emessi da DigiCert (un'autorità di certificazione considerata attendibile dai sistemi operativi / browser web). DocuSign fornisce lacrittografia end-to-end che copre sia i dati at rest che i dati in transito. Inoltre, utilizza l'hashing dei dati SHA-2 per il controllo dell'integrità all'interno del nostro sistema.

Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;

I documenti sottoscritti sono messi a disposizione del firmatario per il download con una mail. Attraverso DocuSign i firmatari hanno la possibilità di scaricare una copia dei documenti firmati in qualsiasi momento durante/dopo la sessione di firma. A tutti i firmatari è inoltre consegnata una copia finale dei contratti attraverso la posta elettronica. Le copie dei documenti firmati possono essere ottenute in formato pdf o attraverso un collegamento ipertestuale.

Connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il formato pades collega il documento sottoscritto e la firma tecnica di Docusign in modo diretto, il documento è inoltre collegato con un certificato (anch'esso firmato con firma tecnica di Docusign) che documenta come l'identità del firmatario sia stata verificata.